

Città di Cesano Maderno Provincia di Monza e Brianza Codice ente 10963	sigla G.C.	numero 264	data 15.12.2015
---	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

OGGETTO: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

N. 264



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno quindici del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici alle ore 14.00 nella Residenza Municipale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.
Sono personalmente intervenuti i Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente
1	Pietro Luigi PONTI detto Gigi	Sindaco	SI
2	Pietro NICOLACI	Vice Sindaco	SI
3	Luca Teodoro Luigi VAGHI	Assessore	NO
4	Celestino Marco Giorgio OLTOLINI	Assessore	SI
5	Gabriele CAPEDETRI	Assessore	SI
6	Emanuela Macelloni	Assessore	SI
7	Salvatore Augusto FERRO	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Laura Mancini.

Il Sig. Pietro Luigi PONTI – Sindaco – assume la PRESIDENZA e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» prevede all'art. 1, comma 17, che «*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*»;

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, al punto 3.1.13 precisa che: «*le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto*»;

l'allegato 1 al PNA, al punto sub B.14 recita: «*i patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti....*»;

il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2015 – 2017 del Comune di Cesano Maderno, approvato, con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con deliberazione della G.C. 14/15, prevede, in particolare, al paragrafo 3.1.7. l'intenzione dell'ente di adottare i patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti, auspicando interventi chiarificatori sulla materia che non esponga al rischio di eventuali contenziosi;

il protocollo di intesa tra ANAC e Ministero dell'interno del 15.07.2015, adotta «*le prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC – Prefetture - UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*», prevedendo un intervento omogeneo per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014 ed, all'allegato C, particolari clausole da inserire nei protocolli di cd. nuova generazione;

Considerato che

l'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere, nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti;

l'adozione dei patti di integrità è stata comunque bloccata da alcune pronunce giurisprudenziali che hanno richiesto un'ulteriore attività di approfondimento;

la giurisprudenza amministrativa (sentenze TAR Lombardia 20 aprile 2015 n. 974, 11 settembre 2015 su ricorso n.2160 del 2014) e, da ultimo, la sentenza della Corte di Giustizia europea del 22 ottobre 2015 - che è intervenuta sui limiti entro i quali è ammissibile l'esclusione dalla gara per mancata produzione della dichiarazione di accettazione del cd. protocollo di legalità - riconoscono detto strumento pattizio e gli effetti che scaturiscono dalla sua violazione;

il PEG ed il PDO 2015 (G.C. 252/15) prevedono espressamente di attuare tra le misure obbligatorie per il 2015 la predisposizione del patto di integrità per l'affidamento di commesse;

Ritenuto quindi di dare attuazione all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e di adottare un modello di patto di integrità per l'affidamento di commesse, e conseguentemente, disporre che i dirigenti inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto;

Visti

l'allegato schema di "Patto di integrità", condivisa nei suoi contenuti, con particolare riferimento all'ambito di applicazione, con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, da sottoscrivere obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle procedure formali ed informali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore ad € 20.000,00, che diviene parte integrante e sostanziale del contratto da stipulare con l'appaltatore;

la legge 190/2012, citata, con cui sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

il D.Lgs. 33/2013, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

il D.L. 90/2014, con cui sono state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, ed, in particolare, l'art.32 che introduce misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC ed al Prefetto competente;

i Regolamenti per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28.11.2002, dei lavori in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25.05.2000, ed il Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.4.2004;

il codice di comportamento adottato con delibera di G.C. 262/13 e pubblicato sul sito del Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione trasparente da osservarsi, nei casi ivi previsti, pena la risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: approvazione patto di integrità in materia di contratti pubblici e che alle competenti Aree Servizi al Territorio, Ambiente e Imprese, Servizi Amministrativi e Finanziari, Servizi alla persona e alla famiglia e Servizi promozione territoriale e affari generali, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali di competenza;

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente dell'Area Servizi promozione territoriale e affari generali ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione;

VISTO altresì l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare lo schema di patto di integrità, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di disporre che i dirigenti inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto;
4. di dare atto che il patto di integrità dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da parte dei partecipanti alle procedure formali ed informali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000,00;
5. di dare atto che nei contratti in cui interviene il Segretario Generale il patto sarà sottoscritto dallo stesso in qualità di Responsabile per la prevenzione della Corruzione;
6. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è: Giacomina Pulcini.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pietro Luigi Ponti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul sito Internet ***www.comune.cesano-maderno.mb.it*** alla sezione ***Albo Pretorio on-line***, per almeno quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cesano Maderno, 22.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini

Il presente atto diventa esecutivo:

- in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- in data **15.12.2015** per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Cesano Maderno, 22.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Laura Mancini



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 264

DEL 15.12.2015

OGGETTO: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Responsabili del Procedimento: Giacomina Pulcini

PARERI

(ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente proposta di deliberazione è amministrativamente regolare alla luce della vigente normativa in materia.

Data, 10.12.2015

IL DIRIGENTE
F.TO EMANUELA MORNATA

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia.

Data, _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

La spesa di € _____ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio
_____ U.E.B. _____ Entrata Uscita

Impegno provvisorio N.

Impegno definitivo N.

Data, _____

IL DIRIGENTE AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PARERE DI LEGITTIMITA'

Art. 9 – comma 2, lettera j, *Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi.*

Favorevole

Data, 15.12.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA LAURA MANCINI



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI AL D. LGS. N. 163/2006

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Comune di Cesano Maderno e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune di Cesano Maderno. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate.

Copia del presente Patto, sottoscritto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora intervenga nella formazione dell'atto, e dal Dirigente competente per materia deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara/procedura, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. La mancata consegna di detto documento sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa/procuratore comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 2

Obblighi dell'Amministrazione

Il Comune di Cesano Maderno si impegna a comunicare a tutti i concorrenti che ne facciano esplicita richiesta i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Cesano Maderno impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

- 1) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 2) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 3) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L.



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

4) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Cesano Maderno qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'amministrazione stessa;

5) si impegna a dare comunicazione tempestiva al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;

6) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

7) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

8) si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiale a discarica;
- B. fornitura e/o trasporto terra;
- C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
- D. fornitura e/o trasporto di bitume;
- E. smaltimento rifiuti;
- F. noli a caldo e a freddo di macchinari;
- G. forniture di ferro lavorato;
- H. servizi di guardiania dei cantieri.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 4 Violazione del Patto di Integrità

La violazione del presente Patto è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti comporta:

A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;

B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

L'adempimento di cui al punto 5 dell'art. 3 ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Il Comune di Cesano Maderno si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui agli ultimi due precedenti commi l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con la L. 114/2014.

Il Dirigente dell'Area

.....

Per l'Impresa

.....

Il Segretario Generale

Responsabile della prevenzione della corruzione

.....